

## **LEGA CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO UISP**

– **La Spezia -**

**Gare remiere del giorno 28 giugno 2015**

**Integrazione a seguito istruttoria**

### **IL GIUDICE UNICO**

- Letto il verbale redatto dai Giudici Arbitri in riferimento alle gare remiere in epigrafe consegnato in data 01/07/15.
- Letti i provvedimenti precedenti del corrente anno sportivo
- Visto il Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente
- Lette le dichiarazioni redatte dalla Borgata Marinara Cadimare e della Lega Canottaggio

### **DELIBERA**

di assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

#### **Gara junior maschile**

A seguito della segnalazione svolta dal Giudice Arbitro circa l'irregolarità della lunghezza della sagola che serviva la corsia in cui era posizionato la barca della Borgata Cadimare, veniva sospesa ogni decisione in merito disponendo istruttoria in relazione a:

- Situazione della sagola e della corsia nelle gare Junior maschile e senior femminile.
- Acquisizione dei filmati di partenza di dette gare
- Acquisizione dichiarazioni del Giudice di gara e dei suoi ausiliari e del Capo Borgata del Cadimare in merito agli eventi relativi al posizionamento, controllo della sagola durante l'intera giornata di gare.

Ricevuta documentazione richiesta in misura sufficiente per avere maggiore conoscenza dello svolgimento dei fatti, si evidenzia l'impossibilità di poter attribuire comportamento doloso in capo alla Borgata Cadimare per quanto contestato. Permane, comunque, quale organizzatore dell'evento, responsabilità oggettiva per non aver correttamente vigilato sul regolare posizionamento della sagola, prescindendo dal fatto che la medesima interessasse o meno la corsia attribuita al proprio armo, pertanto decide di assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

#### **A carico della Società Cadimare**

Multa di € 100,00 (cento/00) perché durante la gara non ha correttamente vigilato sul corretto posizionamento delle dotazioni necessarie al suo corretto espletamento; responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da i propri supporters (Art. 83 – allegati a e b)

Così deciso in La Spezia il 22 luglio 2015

Il Giudice Unico

(Avv. Andrea Frau)